

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA
SU BASE CONSOLIDATA**

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

Circolare n. 115 del 7 agosto 1990

Aggiornamenti ⁽¹⁾:

1° Aggiornamento del 27 febbraio 1992: pagg. da 1.3 a 1.10, da 1.14 a 1.16, 2.1.8, da 2.1.13 a 2.1.16, 2.1.18, 2.2.8, 2.4.11, 2.4.12, 2.5.6, 2.11.1, 2.11.8, da 2.11.12 a 2.11.16, 2.11.18, 2.11.19, 2.11.21, 2.11.28, 2.12.5, 2.13.3, da 2.15.1 a 2.15.12, da 2.16.1 a 2.16.40, da 3.1 a 3.19, A.1, A.2.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da 1.11 a 1.13.

2° Aggiornamento dell'11 febbraio 1993: pagg. 1.9, 2.1.17, 2.7.11, 2.7.15, 2.8.8, 2.11.5, 2.11.8, 2.11.25, 2.11.26, da 2.11.28 a 2.11.32, 2.13.7, 2.13.8, 2.13.11, 2.13.12, 2.13.14, 2.15.10, da 3.1 a 3.3, 3.5.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da 1.10 a 1.17, da 2.7.12 a 2.7.14, da 2.7.16 a 2.7.18, da 2.8.9 a 2.8.11.

3° Aggiornamento del 16 settembre 1993: ristampa integrale.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 30000, 30010, 30020, 30030, 30040, 30050, 30055, 30060, 30070, 30080, 30090, 30100, 30110, 30120, 30130, 30140, 30150, 30160, 30170, 30200, 30210, 30220, 30230, 30300, 30310, 30320, 30330, 30340, 30350, 30360, 30370, 30380, 30390, 30400, 30410, 30420, 30430, 30440, 30450, 30500, 30510, 30520, 30530, 30600, 30610, 30620, 30630, 30640, 30650, 30654, 30660, 30670, 30680, 30690, 30700, 30710, 30720, 30800, 30810, 30820, 30830, 30840, 30844, 30850, 30860, 30870, 30900, 30910, 30920, 30930, 30940, 30950, 30960, 30970, 30980, 30990, 31000, 31010, 31020, 31030, 32000, 32010, 32020, 32030, 32040, 32050, 32060, 32070, 32080, 32090, 33000, 33010, 33050, 33060, 33070, 33080, 33090, 33110, 33120, 33130, 33160, 33165, 35000, 35100, 35200, 35300, 35400, 35450, 35500, 35600, 34601.20, 34605.52, 34615.06, 34615.10, 34615.18, 34615.38, 34615.42, 34617, 34619. Inoltre sono stati abrogati: a) il prospetto di raccordo con la matrice dei conti delle aziende di credito e le segnalazioni statistiche trimestrali degli ex istituti di credito speciale; b) gli esempi per la determinazione degli "equity ratios" e per l'attribuzione al gruppo delle differenze negative di consolidamento e del risultato d'esercizio.

4° Aggiornamento del 16 febbraio 1994: pagg. da 1.3 a 1.7, 1.11, 1.12, 2.1.9, 2.2.5, 2.4.7, 2.5.5, 2.6.9, 2.6.16, 2.6.17, 2.8.6, 2.8.10, 2.9.8, 2.9.19, da 2.10.1 a 2.10.10.

5° Aggiornamento del 2 settembre 1994: pagg. 1.3, da 1.5 a 1.7, 1.9, 1.12, 1.13, 2.4.14, 2.4.15, 2.6.1, 2.6.15, 2.6.17, 2.6.22, 2.6.32, da 2.11.1 a 2.11.8.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. 1.8, 1.10, 1.11, 1.14.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci aventi i seguenti codici: 34760, 34762, 34764, 34766, 34768, 34770, 34772, 34774, 34776, 34778.

¹ Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

6° Aggiornamento del 7 marzo 1997: pagg. 1.5, 1.6, 2.4.9, 2.4.10, 2.4.16, 2.4.17, 2.5.7, 2.5.8, 2.6.1, da 2.6.26 a 2.6.33, 2.8.6, 2.8.10, 2.9.10, 2.9.14, da 2.9.22 a 2.9.25, da 2.11.1 a 2.11.6, da 2.12.1 a 2.12.8.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da 2.4.11, a 2.4.15, da 2.4.18 a 2.4.24, da 2.5.9 a 2.5.20, da 2.6.34 a 2.6.39, 2.9.21, da 2.9.26 a 2.9.29.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci aventi i seguenti codici: 32450.04, 33240, 33250.02, 33250.06, 33250.10, 33250.14, 33250.18, 33250.22, 34605.58, 34710, 34738, 34860.22, 34872.02, 34872.06.

7° Aggiornamento del 29 luglio 1997: pagg. 1.3, 1.6, 1.7, da 1.12 a 1.14, 2.6.29, 2.6.30, 2.11.5.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da 2.6.31 a 2.6.40, da 2.7.1 a 2.7.10, da 2.8.1 a 2.8.29, da 2.9.1 a 2.9.10, da 2.10.1 a 2.10.6, da 2.11.1 a 2.11.3, da 2.11.6, a 2.11.8.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci aventi i seguenti codici: 36000.

8° Aggiornamento del 23 giugno 1998: pagg. 1.5, 1.8, 1.11, 2.1.16, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.9, 2.4.10, 2.4.12, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.10, 2.6.26, 2.6.32, 2.6.38, 2.7.10, 2.10.6.

9° Aggiornamento del 12 aprile 2000: pagg. 2.1.1, 2.1.8, da 2.1.12 a 2.1.14, 2.2.4, 2.3.3, 2.3.4, 2.4.6, 2.5.4, 2.6.1, 2.6.5, 2.6.8, 2.6.9, 2.6.17, 2.6.20, 2.6.21, da 2.6.23 a 2.6.26, 2.6.28, da 2.6.30 a 2.6.41, 2.6.44, 2.6.45, da 2.6.49 a 2.6.72, 2.7.5, 2.7.6, 2.7.8, 2.8.8, 2.8.9, 2.8.12, 2.8.15, 2.8.20, da 2.10.5 a 2.10.9, 2.11.5.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. 2.6.22, 2.6.27, 2.6.29, 2.6.42, 2.6.43, da 2.6.46 a 2.6.48, 2.8.13, 2.8.14, da 2.8.16 a 2.8.19, da 2.8.21 a 2.8.25.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci aventi i seguenti codici: 32135.06, 33163.06, 33163.14, 33200.02, 33200.08, 33200.12, 33200.16, 33200.20, 33210.02, 33210.06, 33210.08, 33210.10, 33210.14, 33242.14, 33242.18, 33242.22, 33242.26, 33242.30, 33242.34, 33242.38, 33242.42, 33242.46, 33242.74, 33242.76, 33242.78, 33242.80, 33242.82, 33242.84, 33242.86, 33242.88, 34605.20, 34605.68, 34611.04, 34611.10, 34611.14, 34611.24, 34708.02, 34718, 34750, 34815.40, 34815.44, 34815.50, 34820.

10° aggiornamento del 24 maggio 2001 - ristampa integrale. Pagine modificate: 1.12, 1.13, 2.1.11, 2.1.12, 2.3.4, 2.4.9, 2.4.10, 2.5.7, 2.5.8, 2.6.30, da 2.6.40 a 2.6.43, 2.6.59, 2.6.60, da 2.6.71 a 2.6.81, da 2.8.21 a 2.8.27.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da 2.8.12 a 2.8.20, da 2.8.28 a 2.8.31.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci aventi codici: 32120.02, 32220.02, 33055.02, 33055.06, 33055.10, 34713

11° aggiornamento del 31 luglio 2002 - Pagine modificate: 2.4.13, 2.5.11, 2.6.28 e 2.6.29, da 2.7.10 a 2.7.12.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da 2.6.30 a 2.6.82.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci aventi codice: 33484, 34615.14, 34615.22, 34615.26, 34615.30 e 34615.34.

12° aggiornamento del 30 dicembre 2004 - Pagine modificate: 2.6.1, 2.6.22 e 2.6.23, da 2.6.68 a 2.6.81.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da 2.6.24 a 2.6.67, da 2.6.82 a 2.6.92.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci aventi codice: 33430.14, 33430.18, 33430.58, 33430.62, 33440.14, 33440.18, 33440.58, 33440.62, 33450.18, 33450.22, 33450.62, 33450.66, 33460.18, 33460.22, 33460.62, 33460.66.

13° aggiornamento del 25 gennaio 2006 – ristampa integrale. Pagine modificate: da 4.1.5 a 4.1.8, 4.1.10, 4.1.14.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da 4.1.1 a 4.1.4, 4.1.9, da 4.1.11 a 4.1.13, da 4.2.1 a 4.5.6.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 32100, 32105, 32110, 32115, 32120, 32125, 32130, 32135, 32140, 32145, 32150, 32155, 32160, 32165, 32170, 32175, 32180, 32185, 32190, 32195, 32200, 32205, 32210, 32215, 32220, 32225, 32230, 32235, 32240, 32300, 32310, 32400, 32405, 32410, 32415, 32420, 32425, 32430, 32435, 32440, 32445, 32450, 32455, 32460, 32465, 32470, 32475, 32480, 32485, 32490, 32495, 32500, 32505, 32510, 32515, 32520, 32525, 32530, 32535, 32540, 32545, 32550, 32555, 32560, 32565, 32570, 33020, 33030, 33040, 33045, 33055, 33100, 33105, 33140, 33145, 33150, 33155, 33163, 33166, 33170, 33180, 33181, 33183, 33185, 33190, 33200, 33210, 33220, 33225, 33230, 33235, 33236, 33241, 33242, 33243, 33244, 33250, 33253, 33254, 33256, 33260, 33270, 33280, 33290, 33300, 33310, 33320, 33330, 33340, 33350, 33360, 33370, 33380, 33390, 33395, 33400, 33410, 33420, 33430, 33440, 33444, 33448, 33450, 33460, 33464, 33468, 33470, 33480, 33481, 33482, 33483, 33485, 33486, 33487, 34601.32, 34601.52, 34605.02, 34605.30, 34605.82.

14° aggiornamento del 7 febbraio 2008 - Pagine modificate: 1.8, da 1.15 a 1.16, 2.1.1, da 3.1.27 a 3.1.30, 4.1.1, 4.1.3, da 4.1.5 a 4.1.20, da 4.2.1 a 4.2.12, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.5, 4.4.1, da 4.4.3 a 4.4.5, da 4.5.1 a 4.5.6, 4.6.1, da 4.6.3 a 4.6.7.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pag. 4.6.2.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 34601, 34605, 34613, 34615, 34700, 34702, 34704, 34706, 34708, 34711, 34712, 34714, 34716, 34719, 34720, 34725, 34730, 34732, 34734, 34736, 34737, 34740, 34742, 34744, 34745, 34746, 34748, 34752, 34754, 34756, 34758, 34815, 34816, 34828, 34830, 34858, 34860, 34864, 34868, 34872.

15° aggiornamento del 30 luglio 2008 - Pagine modificate: da 1.6 a 1.20.

16° aggiornamento del 10 dicembre 2009 – ristampa integrale.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 36087, 36145, 36203, 36205, 36241, 36261, 36263, 36265, 36267, 36269, 36271, 36273, 36275, 36287, 36289, 36291, 36293, 36295, 36297, 36309, 36369.

17° aggiornamento del 9 febbraio 2011 - Pagine modificate: 1.8, da 1.18 a 1.19, da 3.5.3 a 3.5.7, 3.5.12, da 4.1.5 a 4.1.8, da 4.1.10 a 4.1.13, 4.2.5, da 4.3.4 a 4.3.8, 4.3.10.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da 3.5.8 a 3.5.11, da 3.5.13 a 3.5.14, 4.3.9,

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 36502.08, 36502.10, 36504.06, 36504.20, 36504.34, 36508.10, 36508.12, 36510.20, 34802.10, 34804.06, 34810.

18° aggiornamento del 23 dicembre 2011 – Pagine modificate: da 1.1 a 1.4, 1.12, da 1.17 a 1.19, da 3.1.8 a 3.1.11, da 3.1.16 a 3.1.19, da 3.1.26 a 3.1.28, da 3.5.1 a 3.5.10, da 3.6.1 a 3.6.14, da 3.7.1 a 3.7.10, da 3.8.1 a 3.8.14, da 3.9.1 a 3.9.8, 4.1.6, 4.2.5, 4.2.9, 4.2.12, da 4.4.3 a 4.4.4, 4.6.3.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da 1.13 a 1.16, da 1.20 a 1.22, da 4.2.13 a 4.2.14.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 36207.13, 36209.13, 36211.13, 36213.13, 36223.13, 36225.13, 36227.13, 36229.13, 36240, 36242, 36530.08, 36562.12, 36562.56, 36580.20.

19° aggiornamento del 15 luglio 2014 – ristampa integrale.

Con il presente aggiornamento vengono introdotte le voci aventi i seguenti codici: da 23000 a 23602. Sono state altresì abrogate le voci aventi i seguenti codici: da 36001 a 36059, da 36063 a 36079, da 36085 a 36117, da 36121 a 36173, da 36177 a 36195, 36204, da 36262 a 36290, 36299 a 36305, da 36317 a 36319, da 36327 a 36329, 36336, da 36341 a 36345, da 36371 a 36380, da 36383 a 36393, da 36502 a 36522, da 36526 a 36542, da 34800 a 34808, da 36562 a 36574, da 36580 a 36588.

20° aggiornamento del 20 gennaio 2015 – Pagine modificate: 1.3, 1.6, 1.8, I.1.1.10, I.1.2.7, I.1.3.7, da I.1.4.4 a I.1.4.5, I.1.4.8, da I.1.4.16 a I.1.4.22, da I.1.4.26 a I.1.4.27, I.1.5.3, da I.1.6.9 a I.1.6.11, I.1.6.14, da I.1.6.20 a I.1.6.22, I.1.6.27, da I.1.6.36 a I.1.6.40, I.1.7.5, I.1.8.3, da I.1.10.3 a I.1.10.5, I.1.10.9, da I.1.10.16 a I.1.10.19, I.1.11.9, da I.1.11.12 a I.1.11.13, da I.1.12.2 a I.1.12.40, da I.1.13.1 a I.1.13.52, I.2.1.7, da I.2.1.13 a I.2.1.16, da I.2.1.19 a I.2.1.21, I.2.1.26, I.2.2.5, I.3.1.7, I.3.1.9, I.3.1.12, da I.3.2.11 a I.3.2.12, I.4.1.4, da I.4.2.17 a I.4.2.18, I.4.3.3, I.4.3.5, I.4.3.8, I.4.4.13, I.4.4.15, da II.1.2.6 a II.1.2.12, II.2.1.3, II.2.1.8, da II.2.2.3 a II.2.2.4, da II.2.2.6

a II.2.2.7, II.2.2.17, da II.2.3.1 a II.2.3.33, da II.2.3.36 a II.2.3.40, da II.2.4.3 a II.2.4.9, da II.2.4.12 a II.2.4.16, da II.2.5.14 a II.2.5.17.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. 1.4, da 1.9 a 1.14, I.1.3.8, I.1.5.4, da I.1.6.23 a I.1.6.26, da I.1.6.28 a I.1.6.35, I.2.1.8, da II.2.1.4 a II.2.1.7, II.2.2.5, da II.2.2.8 a II.2.2.16, da II.2.3.34 a II.2.3.35.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 23172, 23177, 23178 da 02 a 06, 23460.00, 36197, 36199, 36201, 36207, 36209, 36211, 36213, 36215, 36217, 36219, 36221, 36223, 36225, 36227, 36229, 36231, 36233, 36235, 36237, 36243, 36245, 36247, 36257, 36259, 36333, 36334.

21° aggiornamento del 30 giugno 2015 – Pagine modificate: da 1.3 a 1.20.

Si riportano di seguito le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento hanno una nuova intestazione: pagg. da II.1.1.1 a II.2.5.32.

22° aggiornamento dell'8 novembre 2016 – Pagine modificate: I.1.3.9, da I.1.4.3 a I.1.4.4, da I.1.11.3 a I.1.11.4, da I.1.12.3 a I.1.12.4, da I.1.12.8 a I.1.12.9, da I.1.12.13 a I.1.12.14, da I.1.12.16 a I.1.12.17, da I.1.12.21 a I.1.12.23, da I.1.12.26 a I.1.12.28, da I.1.12.32 a I.1.12.33, da I.1.12.37 a I.1.12.38, da I.1.13.3 a I.1.13.4, da I.1.13.8 a I.1.13.9, da I.1.13.13 a I.1.13.14, da I.1.13.18 a I.1.13.19, da I.1.13.23 a I.1.13.24, da I.1.13.28 a I.1.13.29, da I.1.13.32 a I.1.13.34, da I.1.13.37 a I.1.13.39, da I.1.13.43 a I.1.13.44, da I.1.13.48 a I.1.13.49, da I.2.1.17 a I.2.1.18, I.2.1.27, da I.3.2.10 a I.3.2.11, da I.4.2.11 a I.4.2.12, da I.4.4.3 a I.4.4.4, I.4.4.11, I.4.4.13, I.4.4.15, II.1.1.3, da II.1.2.5 a II.1.2.13, II.2.3.3, II.2.3.5, II.2.3.7, II.2.3.9, II.2.3.11, II.2.3.13, da II.2.3.15 a II.2.3.19, II.2.3.21, II.2.3.23, II.2.3.25, da II.2.3.27 a II.2.3.32, da II.2.3.36 a II.2.3.37, II.2.4.4, da II.2.4.12 a II.2.4.15, da II.2.5.14 a II.2.5.17, II.2.5.33.

23° aggiornamento del 28 dicembre 2017 – revisione integrale.

24° aggiornamento dell'11 dicembre 2018 – Pagine modificate: II.1.2.5, II.1.2.9, da II.1.2.13 a II.1.2.14, II.1.2.16, II.2.1.2, II.2.1.7, II.2.2.3, da II.2.2.5 a II.2.2.6, da II.2.3.34 a II.2.3.35, II.2.3.42, da II.2.3.48 a II.2.3.51, II.2.5.13, II.2.5.15, II.2.5.18, II.2.5.20, II.2.5.30.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine che, pur non essendo state cambiate nel contenuto dal presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate alla circolare: pagg. da II.1.2.6 a II.1.2.8, da II.1.2.10 a II.1.2.12, II.1.2.15, II.1.2.17, II.2.2.4, II.2.3.43, II.2.5.31.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 36026.12, 36026.16, 36026.32, 36026.36.

25° aggiornamento del 17 settembre 2019 – Pagine modificate: da 1.10 a 1.11, II.1.1.2, II.1.1.6.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58980.12.

1. — ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

- a vista e a revoca;
- da oltre 1 giorno a 7 giorni;
- da oltre 7 giorni a 1 mese;
- da oltre 1 mese a 3 mesi;
- da oltre 3 mesi a 6 mesi;
- da oltre 6 mesi a 1 anno;
- da oltre 1 anno a 18 mesi;
- da oltre 18 mesi a 2 anni;
- da oltre 2 anni a 3 anni;
- da oltre 3 anni a 4 anni;
- da oltre 4 anni a 5 anni;
- da oltre 5 anni a 7 anni;
- da oltre 7 anni a 10 anni;
- da oltre 10 anni a 15 anni;
- da oltre 15 anni a 20 anni;
- oltre 20 anni;
- irredimibile;
- durata indeterminata.

1.5.2 Informazioni per paese di controparte

Le informazioni si riferiscono ai soli gruppi bancari ⁽¹⁾ e includono anche i rapporti attivi e passivi verso le altre società incluse nel consolidamento, diverse da quelle appartenenti al gruppo bancario, che hanno formato oggetto di elisione nel processo di consolidamento. Dalla rilevazione sono esclusi i rapporti facenti capo alle società strumentali appartenenti al gruppo bancario ⁽²⁾.

I gruppi bancari composti esclusivamente dalla capogruppo bancaria e da società strumentali sono esonerati dall'invio delle informazioni per paese di controparte ⁽³⁾.

Le informazioni richieste vanno costruite facendo riferimento alle regole di compilazione previste nella presente circolare. Tuttavia, è consentito:

- per le sole filiazioni estere, fare riferimento, ai fini della costruzione del dato consolidato, ai dati individuali compilati secondo le regole nazionali;
- ricorrere, relativamente al processo di elisione dei rapporti intragruppo, a meccanismi semplificati di riconciliazione, a condizione che da tali meccanismi discendano effetti trascurabili sugli aggregati oggetto di rilevazione.

1.5.2.1 Contenuto della rilevazione

¹ Le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate congiuntamente vanno incluse nel perimetro di consolidamento coerentemente con quanto previsto da Regolamento UE 575/2913 (c.d. CRR). Le banche italiane controllate congiuntamente, non ricomprese nel perimetro di consolidamento prudenziale, sono comunque tenute – al ricorrere dei presupposti previsti dalla Circolare n. 272 del 31 luglio 2008 “Matrice dei conti” – alla compilazione delle voci di matrice dei conti relative alla “traslazione del rischio” (voci da 58352 a 58356).

² Ad esclusione della voce 58984 “Totale attivo”, che è riferita all'intero gruppo bancario.

³ In tali circostanze, le banche capogruppo sono tenute – al ricorrere dei presupposti previsti dalla Circolare n. 272 del 31 luglio 2008 “Matrice dei conti” – alla compilazione delle voci di matrice dei conti relative alla “traslazione del rischio” (voci da 58352 a 58356).

Formano oggetto di rilevazione i seguenti aggregati:

- attività finanziarie per cassa, suddivise tra attività “in bonis” e attività deteriorate, a loro volta distinte tra finanziamenti, titoli di debito e titoli di capitale;
- passività finanziarie per cassa (debiti e titoli di debito in circolazione);
- totale attivo;
- garanzie e impegni, ripartiti tra crediti di firma e altri impegni; tali ultimi prevedono l’ulteriore ripartizione tra impegni irrevocabili (con separata indicazione della componente per cassa e di firma) e revocabili;
- derivati, con separata indicazione dei derivati finanziari e creditizi e, per ciascuna categoria, dei fair value positivi e negativi.

Le voci 58980 “Attività finanziarie per cassa”, 58982 “Passività finanziarie per cassa”, 58986 “Garanzie e impegni” e 58988 “Derivati” sono riferite alle sole società bancarie e finanziarie appartenenti al gruppo bancario; esse, pertanto, vanno compilate includendo gli eventuali rapporti nei confronti delle società strumentali appartenenti al gruppo bancario, nonché nei confronti delle altre società rientranti nell’area di consolidamento contabile (es. società assicurative).

La voce 58984 “Totale attivo” è riferita al complesso delle società appartenenti al gruppo bancario (incluse le società strumentali). Per la compilazione della citata voce è consentito sommare, alle attività riferite alle società bancarie e finanziarie appartenenti al gruppo bancario, i dati individuali riferiti alle società strumentali (non elidendo gli eventuali rapporti reciproci), a condizione che da tale modalità discendano effetti trascurabili sull’aggregato oggetto di rilevazione.

Allo scopo di quantificare la complessiva esposizione creditizia nei confronti di un determinato Paese, occorre tener conto della eventuale esistenza di circostanze che possano determinare un trasferimento del rischio finale verso soggetti residenti in altri Paesi (cfr. successivo paragrafo 1.5.2.2 “Traslazione del rischio”).

Le informazioni devono essere classificate in relazione ai seguenti attributi informativi ⁽¹⁾:

- “sottosistema di rilevazione”, che prevede la seguente ripartizione: 1) gruppo bancario: banche residenti; 2) gruppo bancario: banche non residenti – filiali estere (include le filiali di filiazioni); 3) gruppo bancario: banche non residenti – filiazioni estere; 4) gruppo bancario: società finanziarie residenti; 5) gruppo bancario: società finanziarie non residenti – filiali estere (include le filiali di filiazioni); 6) gruppo bancario: società finanziarie non residenti – filiazioni estere; 7) gruppo bancario: società bancarie non residenti controllate congiuntamente; 8) gruppo bancario: società finanziarie non residenti controllate congiuntamente;
- “localizzazione unità segnalante” (da segnalare per i sottosistemi di rilevazione: “gruppo bancario: banche non residenti – filiali estere”, “gruppo bancario: banche non residenti – filiazioni estere”, “gruppo bancario: società finanziarie non residenti – filiali estere” e “gruppo bancario: società finanziarie non residenti – filiazioni estere”), che prevede la segnalazione dello Stato di insediamento della filiale o della filiazione ⁽²⁾;

¹ Per l’esatta individuazione delle variabili informative associate alle varie voci si rimanda a quanto previsto nelle regole di compilazione delle voci di seguito riportate.

² In particolare, nel caso di filiali estere di filiazioni estere, lo Stato di insediamento va riferito a quello della filiale e non a quello della casa madre. Ad esempio i crediti della filiale polacca di una banca austriaca inclusa in un gruppo italiano verso residenti in Polonia vanno segnalati con “localizzazione unità segnalante” Polonia.

- “valuta” di denominazione del rapporto (¹);
- “Stato” di residenza della controparte (debitore principale);
- “settore di attività economica” della controparte (debitore principale), che prevede la seguente ripartizione 1) amministrazioni pubbliche; 2) autorità bancarie centrali; 3) banche; 4) altri intermediari finanziari; 5) imprese di assicurazione e fondi pensione; 6) società non finanziarie; 7) famiglie e istituzioni senza scopo di lucro; 8) unità non classificabili;
- “Stato” di residenza dell’eventuale garante;
- “settore di attività economica” dell’eventuale garante, che prevede la medesima ripartizione prevista per il settore della controparte;
- “tipo garanzia”, che prevede la seguente ripartizione: 1) garanzie reali finanziarie; 2) garanzie personali; 3) derivati creditizi;
- “vita residua”, che prevede la seguente ripartizione: 1) a vista e fino ad un anno; 2) da uno a due anni; 3) oltre due anni; 4) non classificabile.

1.5.2.2 Traslazione del rischio

Va indicata una traslazione del rischio nell’ipotesi in cui a seguito dell’inadempienza del debitore principale, il gruppo bancario possa rivolgersi ad un soggetto obbligato:

- in virtù di specifici strumenti di protezione del credito di tipo personale e di tipo reale (limitatamente alle garanzie reali finanziarie);
- in relazione ai legami esistenti con l’originario mutuatario (ad esempio, nel caso di una filiale di una società insediata in un altro Paese).

Forma oggetto di rilevazione la sola traslazione del rischio che si verifica allorquando operazioni verso soggetti residenti in un determinato Paese siano assistite da garanzie prestate da soggetti residenti in un altro Paese. Pertanto, l’eventuale traslazione del rischio su soggetti residenti nel medesimo Paese in cui risiede il debitore principale non va rilevata (²).

Ai fini della presente sottosezione, le esposizioni verso filiali di società vanno imputate al Paese di stabilimento delle filiali stesse, con traslazione del rischio sulla casa madre (da includere convenzionalmente tra le garanzie personali) pur in assenza di specifiche garanzie contrattuali di quest’ultima; ciò in base al presupposto che la succursale affidata costituisca una parte, sprovvista di personalità giuridica, della casa madre.

¹ Nel caso di operazioni attive e passive in valuta che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all’andamento del tasso di cambio con un’altra valuta o con un determinato paniere di valute, occorre segnalare la valuta o le valute di indicizzazione.

² Pertanto, deve formare oggetto di rilevazione:

- la traslazione del rischio che si verifica allorquando esposizioni verso residenti in Italia siano assistite da garanzie prestate da soggetti non residenti;
- la traslazione del rischio che si verifica allorquando esposizioni verso soggetti non residenti siano assistite da garanzie prestate da soggetti residenti in Italia;
- la traslazione del rischio che si verifica allorquando esposizioni verso soggetti residenti nel Paese estero Z siano assistite da garanzie prestate da soggetti residenti nel Paese estero Y.

Sottosezione: 1 – DATI TRIMESTRALI

PARTE 1 – INFORMAZIONI PER PAESE DI CONTROPARTE

Voce: **58980**

ATTIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

Cfr. “Istruzioni di carattere generale”, paragrafo “Informazioni per paese di controparte”.

Va segnalato il valore contabile alla data di riferimento della segnalazione, al lordo delle rettifiche di valore.

E’ prevista la classificazione per “localizzazione unità segnalante”, “valuta”, “Stato” della controparte, “settore di attività economica” della controparte.

Per le sottovoci diverse dalla 06 e 12, è altresì prevista la classificazione per “Stato” del garante, “settore di attività economica” del garante, “tipo garanzia”, “vita residua”.

Le operazioni “pronti contro termine” attive vanno segnalate nelle sottovoci 02 e 08 “Finanziamenti” valorizzando l’attributo informativo “tipo garanzia” con il valore “garanzie reali finanziarie”.

ATTIVITÀ NON DETERIORATE:

02 FINANZIAMENTI

04 TITOLI DI DEBITO

06 TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.

ATTIVITÀ DETERIORATE:

08 FINANZIAMENTI

10 TITOLI DI DEBITO

Voce: **58988**

DERIVATI

Cfr. “Istruzioni di carattere generale”, paragrafo “Informazioni per paese di controparte”.

Va segnalato il valore contabile alla data di riferimento della segnalazione, al lordo delle rettifiche di valore e al netto degli accordi di compensazione secondo l’approccio prudenziale.

È prevista la classificazione per “localizzazione unità segnalante”, “valuta”, “Stato” della controparte, “settore di attività economica” della controparte.

Per le sottovoci 02 e 06 è altresì prevista la classificazione per “Stato” del garante, “settore di attività economica” del garante, “tipo garanzia”.

DERIVATI FINANZIARI

02 FAIR VALUE POSITIVI

04 FAIR VALUE NEGATIVI

DERIVATI CREDITIZI

Vanno segnalati i soli derivati creditizi inclusi nel portafoglio di negoziazione di vigilanza laddove il gruppo bancario sia acquirente di protezione.

06 FAIR VALUE POSITIVI

08 FAIR VALUE NEGATIVI